



**Comune di Bareggio**  
**Città Metropolitana di Milano**

**REGOLAMENTO PER LA CONDUZIONE DEGLI ORTI**  
**COMUNALI**

**Approvato con delibera di C.C. n. 32 del 29/04/1998**

**Modificato con delibera di C.C. n. 55 del 23/05/2019**

**Modificato con delibera di C.C. n. 42 del 15/07/2020**

**Modificato con delibera di C.C. n. 90 del 30/11/2022**

## **INDICE**

**Art. 1 - Definizione di Orti Comunali**

**Art. 2 - Finalità**

**Art. 3 - Destinatari**

**Art. 4 - Requisiti e modalità di assegnazione**

**Art. 5 - Subentri, rinunce e revoche, risoluzione dell'assegnazione**

**Art. 6 - Durata e canone delle concessioni**

**Art. 7 - Conduzione dei lotti**

**Art. 8 - Divieti**

**Art. 9 - Responsabilità**

**Art. 10 - Norme finali**

## **Art. 1 - Definizione di Orti Comunali**

1. Gli orti Comunali sono appezzamenti di terreno suddivisi in lotti adibiti alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche, arbusti, alberi da frutta e fiori, di aree di proprietà Comunale, ovvero in uso al Comune.
2. Le aree ad orti sono zone di territorio in cui sono raggruppati più lotti da designare ad orti, delimitati ed omogenei per caratteristiche e dotazioni.
3. L'identificazione delle aree da destinare ad orti e la ripartizione in lotti spetta alla Giunta Comunale.
4. Il presente regolamento disciplina la gestione e la conduzione degli orti comunali di Via Vittorio Veneto, Via Piave, Via Brughiera, di cui copia viene consegnata all'assegnatario al momento della richiesta (allegato "A"), il quale dovrà essere accettato e rispettato in ogni sua parte.
5. Le norme presenti in questo regolamento saranno valide anche per future aree a destinazione esclusiva a Orti Comunali.

## **Art. 2 - Finalità**

1. Il Comune destina gli orti urbani con la finalità di promuovere l'aggregazione sociale, il benessere della collettività, la cultura del consumo consapevole.
2. I prodotti della coltivazione saranno di proprietà degli assegnatari stessi, i quali, in cambio, si impegnano a mantenere puliti e ordinati i terreni di cui trattasi nell'interesse del Comune, secondo quanto stabilito e precisato nei successivi articoli.

## **Art. 3 - Destinatari**

1. Gli orti sono destinati ai cittadini residenti nel Comune di Bareggio e per ogni area saranno assegnati con le seguenti proporzioni:
  - 75% del numero totale di orti disponibili per Over 65 anni;
  - 15% del numero totale di orti disponibili per Under 65 anni;
  - 10% del numero totale di orti disponibili per famiglie numerose con 3 o più figli;
2. In caso di disponibilità limitata di lotti da assegnare verrà data priorità alle famiglie numerose come sopra individuato in seconda priorità agli Under 65 sino al raggiungimento delle percentuali massime di assegnazione individuate al comma 1.
3. In caso di saturazione delle percentuali di richiedenti, di cui al comma 1, e qualora risultassero delle richieste inevase, i lotti ancora disponibili verranno assegnati, oltre le percentuali stabilite al comma 1, in maniera proporzionale alle tipologie di richieste pervenute.

#### **Art. 4 - Requisiti e modalità di assegnazione**

1. Gli orti sono destinati ai soggetti che non siano già proprietari, affittuari o usufruttuari di altro orto, anche privato, sul territorio del Comune.
2. L'orto può essere assegnato ad una sola persona per nucleo familiare, come rilevato dall'anagrafe della popolazione residente.
3. L'assegnazione sarà effettuata sulla base della data di presentazione delle domande all'Ufficio Protocollo. A tale scopo il Servizio Preposto terrà aggiornato l'elenco delle richieste pervenute.
4. L'assegnazione sarà effettuata ogni volta che vi siano disponibili orti da assegnare. L'assegnatario dovrà presentare un'auto dichiarazione attestante l'idoneità fisica prima della sottoscrizione del comodato. In assenza di tale dichiarazione non si potrà dare corso all'assegnazione.
5. La domanda di assegnazione dovrà essere effettuata utilizzando unicamente il modello allegato "A" reperibile presso l'ufficio preposto.
6. L'ufficio preposto verifica la sussistenza dei requisiti del richiedente e sottopone la proposta di assegnazione alla Giunta Comunale.

#### **Art. 5 - Subentri, rinunce e revoche, risoluzione**

1. L'assegnazione è nominativa e non può essere trasferita ad altri in alcuna forma.
2. L'assegnatario può incaricare un familiare per il raccolto dei prodotti o per l'irrigazione del proprio orto, durante una sua temporanea assenza di durata di massimo tre mesi prorogabile per ulteriore tre mesi, previa comunicazione giustificata al Servizio Preposto. Alla persona incaricata verrà rilasciato un temporaneo permesso per l'accesso agli orti, di cui una copia verrà pubblicata nella bacheca dell'orto Comunale.
3. In caso di decesso dell'assegnatario, il lotto di terreno può essere assegnato al coniuge o al convivente more uxorio, risultante da iscrizione anagrafica, che presenti al Comune richiesta scritta di subentro entro i successivi trenta giorni e sia in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
4. In caso di rinuncia, da comunicare in forma scritta al protocollo del Comune, il lotto verrà riassegnato secondo le modalità viste del precedente articolo 4.
5. In caso di rinuncia o revoca, l'orto resta a disposizione del concessionario o dei familiari per raccolto dei frutti, per un periodo massimo di trenta giorni.
6. Allo scadere della concessione, o in caso di rinuncia o revoca, l'assegnatario dovrà riconsegnare il lotto libero da attrezzi o oggetti.

7. Il contratto di assegnazione dell'orto si risolve in caso di inadempienze gravi da parte del conduttore dell'orto:
  - a) mancato pagamento del canone annuo entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento;
  - b) violazione del divieto di sub-concessione dell'orto;
  - c) perdita del requisito della residenza da parte dell'assegnatario;
  - d) perdita del requisito di unicità di orto in capo all'assegnatario e al suo nucleo familiare;
  - e) la mancata coltivazione e l'evidente stato di abbandono del lotto assegnato, salvo comunicazione all'ufficio preposto del giustificato impedimento temporaneo;

#### **Art. 6 - Durata e canone delle concessioni**

1. La concessione avrà durata di cinque anni, rinnovabile fino ad un massimo di durata non superiore a dieci anni.
2. L'importo del canone annuale è definito con delibera di Giunta.
3. In caso di assegnazione successiva al primo semestre il canone sarà ridotto con le seguenti percentuali:
  - 50% per assegnazione nel terzo trimestre;
  - 75% per assegnazione nel quarto trimestre.
4. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'ufficio preposto invierà agli assegnatari gli avvisi di pagamento del canone annuale.
5. A partire dal 1° gennaio 2020 per tutte le concessioni verrà applicato il canone annuale nella misura di cui ai commi 2 e 3.

#### **Art. 7 - Conduzione dei lotti**

1. L'orto dovrà essere coltivato direttamente dal concessionario o con l'aiuto dei componenti il proprio nucleo familiare.
2. L'orto e l'attrezzatura che lo costituiscono devono essere tenuti in modo decoroso e pulito.
3. L'unica attività consentita sul terreno è quella della coltivazione di ortaggi, erbe, arbusti e fiori.
4. I frutti della coltivazione non possono essere venduti.
5. La piantumazione di alberi da frutta dovrà essere a basso fusto, gli stessi non potranno superare l'altezza di 2,5 metri.
6. In tutta l'area destinata ad orticoltura le alberature non possono superare i 2,5 metri e la messa a dimora deve essere effettuata in modo da non recare disturbo o danneggiamenti alle strutture ed agli orti attigui. Le essenze dei suddetti alberi dovranno essere primariamente di origine autoctona.
7. È consentito realizzare coltivazioni protette con strutture removibili aventi un'altezza massima di 1,2 metri, le stesse potranno essere coperte esclusivamente nel periodo dal 15 settembre al 15 maggio.

8. Le immondizie e i residui organici dovranno essere portati negli appositi spazi e contenitori.

#### **Art. 8 - Divieti**

1. È vietata la costruzione di baracche o capanni se non espressamente autorizzati dall'amministrazione. Non sono ammessi altri ricoveri per attrezzi che non siano quelli messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, nei quali dovrà essere depositato solo ed esclusivamente l'attrezzatura per la lavorazione degli orti.
2. È fatto divieto assoluto all'ingresso di qualsiasi mezzo a motore all'interno dell'appezzamento dei terreni, ad esclusione del mezzo di trasporto per il letame. La dispersione del letame deve avvenire nel rispettare dei modi e delle tempistiche previste dal DGA n. 15728 del 31/10/2018 di Regione Lombardia.
3. È vietato scaricare materiali inquinanti o altrimenti nocivi.
4. È vietato usare prodotti fitosanitari ed erbicidi chimici, è invece consentito l'utilizzo di prodotti biologici.
5. È vietato produrre rumori molesti.
6. È vietato accendere fuochi.
7. È vietato coltivare piante proibite dalla legislatura vigente.

#### **Art. 9 - Responsabilità**

1. Ciascun concessionario è responsabile della conduzione del lotto e risponde di eventuali danni causati a persone o cose.

#### **Art. 10 - Norme Finali**

1. Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione.
2. Il presente Regolamento si applica anche alle concessioni in essere a far data dall'approvazione dello stesso.

Allegato "A"

COMUNE DI BAREGGIO  
(Città Metropolitana di Milano)

**Domanda per assegnazione dell'orto comunale**

(Art. 1 del Regolamento per la Conduzione degli Orti Comunali)

Io sottoscritto.....

Nato a ..... il.....

Residente a Bareggio in via.....n°.....

Telefono .....

E mail .....

*Barrare la categoria di appartenenza:*

- Over 65
- Under 65
- Famiglia numerosa con 3 o più figli

Dopo aver letto il Regolamento per la Conduzione degli orti comunali, condividendo i principi e accettato quanto indicato, inoltro domanda per l'assegnazione di un lotto.

Bareggio, li.....

In fede

.....